

# COVID-19 EMERGENZA CORONAVIRUS E RAPPORTO DI LAVORO

A cura della dott.ssa Noemi Secci  
Consulente del lavoro

# **GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI**

Situazione ante emergenza COVID-19

## CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

La cassa integrazione è un intervento d'integrazione salariale:  
può essere richiesta in ragione di una crisi di breve durata e di natura transitoria.

Il datore di lavoro sospende dal lavoro il personale in forza (o parte di esso), oppure ne riduce l'orario e lo reimpiega una volta cessata la crisi.

Il lavoratore riceve un'integrazione salariale in ragione della riduzione dell'orario di lavoro

## CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI ORDINARIA

Imprese	Note
<b>Industriali:</b>	
- manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas	
- dell'edilizia e affini	
- esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo	
- per la frangitura delle olive per conto terzi	
- boschive, forestali e del tabacco	
- degli enti pubblici	
<b>Artigiane:</b>	
- dell'edilizia e affini	
- che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei	
Produttrici di calcestruzzo preconfezionato	
<b>Addette:</b>	
- al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica	
- agli impianti elettrici e telefonici	
- all'armamento ferroviario	
<b>Cooperative</b>	
Di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative simili a quella degli operai delle imprese industriali	
Agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri	

## ESCLUSIONE

Sono escluse dal campo di applicazione della CIG ordinaria le aziende:

- artigiane (L. 443/85);
- del terziario (art. 49 L. 88/89);
- del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari;
- esercenti la piccola pesca e la pesca industriale;
- armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna;
- esercenti impianti di trasporto a fune;
- esercenti autoservizi pubblici di linea;
- dello spettacolo;
- compagnie e gruppi portuali.

## Anzianità DI EFFETTIVO LAVORO

Alla data di presentazione della domanda CIGO, i lavoratori devono possedere,

- presso l'unità produttiva (ev. cantiere--Nota Min. Lav. 14 giugno 2017 n. 9631) per la quale è richiesto il trattamento
- un'anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro (giorni in cui il lavoratore risulta presente, a prescindere dall'orario: Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197)- anche non continuativi(Nota Min. Lav. 18 gennaio 2018 n. 525).

Sono considerate giornate di effettivo lavoro:

- il sabato, in caso di orario di lavoro su 5 giorni a settimana;
- il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale);
- i periodi di sospensione per ferie, festività, congedo di maternità/paternità e infortunio.

L'anzianità di servizio di 90 giorni non è richiesta nei casi di domanda CIG per **eventi oggettivamente non evitabili** (art. 1, co. 308, L. 208/2015; Circ. INPS 1° agosto 2016 n. 139).

## Unità produttiva

→ sede legale, stabilimenti, filiali, laboratori distaccati dalla sede, che hanno un'organizzazione autonoma.

Sono esclusi i cosiddetti cantieri temporanei di lavoro, quali, ad esempio, quelli per l'esecuzione di lavori edili di breve durata e/o per l'installazione di impianti (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).

Settore edilizia e affini: cantiere= unità produttiva se

- risulta in esecuzione di un contratto di appalto
- i lavori hanno una durata minima di 30 giorni.

Unità produttiva = autocertificazione da parte delle aziende, in sede di iscrizione in anagrafica aziende.

## Cause integrabili Cig

situazioni aziendali dovute

- ad eventi transitori (→ si prevede la ripresa- ciclicità limitata- sì contrazioni periodiche)
- non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali, oppure in situazioni temporanee di mercato (→ non riconducibilità ad imperizia o negligenza né all'organizzazione o programmazione aziendale)

# Cause integrabili Cig

<b>Mancanza di lavoro o di commesse</b>	Significativa riduzione di ordini e commesse
<b>Crisi di mercato</b>	Andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l'impresa
<b>Contrazioni periodiche dell'attività lavorativa</b>	Caratteristiche intrinseche del processo produttivo del prodotto merceologico di riferimento, oggetto della produzione aziendale
<b>Fine cantiere o fine lavoro</b>	Inattività tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non superiore a 3 mesi
<b>Fine fase lavorativa</b>	Termine della fase lavorativa per lavoratori specializzati, addetti ad una particolare lavorazione, che rimangono inattivi in attesa di reimpiego
<b>Perizia di variante e suppletiva al progetto</b>	Situazione di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del committente sopraggiunte in corso d'opera
<b>Mancanza di materie prime o componenti</b>	Mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione, non imputabile all'impresa
<b>Meteo</b>	Eventi meteorologici
<b>Sciopero di un reparto o di altra impresa</b>	Sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall'attività lavorativa all'interno della medesima impresa o sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all'impresa richiedente la CIG
<b>Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica</b>	Evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell'impresa
<b>Guasti ai macchinari</b>	Guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile
<b>Manutenzione straordinaria</b>	Revisione e sostituzione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza, che non rientra nella normale manutenzione
<b>Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità</b>	Eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti
<b>Sospensione o riduzione dell'attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all'impresa o ai lavoratori</b>	Fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell'impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità, determinati da circostanze non imputabili all'impresa

# Durata

- periodo massimo di **13 settimane continuative**, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di **52 settimane**.
- si computano le singole giornate di sospensione dal lavoro e si considera usufruita una settimana di CIG solo nel caso in cui la contrazione del lavoro abbia interessato **sei giorni** (**cinque**, in caso di settimana corta).
- Le aziende che utilizzano la CIG solo per una parte della settimana, devono comunicare all'INPS il **numero di settimane** effettivamente usufruite → **somma di singoli giorni, diviso 5 o 6** (Circ. INPS 20 aprile 2009 n. 58).

Se il massimo complessivo di 52 settimane viene raggiunto:

- con più periodi non consecutivi, le 52 settimane si computano in un biennio mobile;
- con più periodi consecutivi, è possibile presentare una nuova domanda per la stessa unità produttiva solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa.

# Durata

- interventi determinati da **eventi oggettivamente non evitabili**
  - non si computano ai fini del calcolo delle 52 settimane
  - si computano nella valutazione del superamento del **limite complessivo di durata delle integrazioni salariali: 24 mesi nell'arco di un quinquennio mobile**

Gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili si computano sempre quando il trattamento è richiesto da imprese:

- industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono l'attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

# Procedura

- Comunicare preventivamente a RSA o RSU, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale
  - cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro
  - entità e durata prevedibile
  - numero dei lavoratori interessati.
- L'impresa può conferire mandato alle associazioni territoriali cui essa aderisce in materia di consultazione aziendale (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
- Alla comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione.
- L'intera procedura deve esaurirsi entro
  - 25 giorni dalla data della comunicazione
  - 10 giorni per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti

# Procedura

- Eventi oggettivamente non evitabili → **sospensione o riduzione dell'attività produttiva indifferibile**
- l'impresa deve comunicare a RSA o RSU, se esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale:
  - **durata** prevedibile della sospensione o riduzione
  - **numero dei lavoratori** interessati.
- Se la sospensione o riduzione dell'orario di lavoro è **superiore a 16 ore settimanali** si procede
  - a richiesta dell'impresa o dei destinatari della comunicazione, da presentarsi **entro 3 giorni** dalla comunicazione stessa
  - a un **esame congiunto** in ordine alla ripresa della normale attività produttiva e ai criteri di distribuzione degli orari di lavoro.
- La **procedura** deve esaurirsi **entro i 5 giorni** successivi a quello della richiesta.

# Domanda

- L'impresa presenta in via telematica all'**INPS domanda di concessione CIG**, nella quale devono essere indicati:
- - **causa** della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro;
  - - presumibile **durata**;
  - - **nominativi dei lavoratori interessati**;
  - - **numero dei lavoratori mediamente occupati nel semestre precedente**, distinti per **orario contrattuale**;
  - - **ore richieste**.
- Contestualmente all'invio della domanda, occorre **associare il c.d. Ticket UniEmens** (Mess. INPS 20 febbraio 2017 n. 738).

In caso di omessa o tardiva presentazione della domanda, quando da essa derivi la totale o parziale perdita del diritto alle integrazioni salariali, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori una somma di importo equivalente alle integrazioni non percepite (art. 15, co. 4, D.Lgs. n. 148/2015).

## Domanda

- comunicare l'esecuzione della **comunicazione preventiva** e dell'esame congiunto nell'apposito campo (quadro N-procedura di consultazione sindacale)
- allegare, a pena di inammissibilità, **copia della comunicazione** (PEC, raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali ed eventuale copia del verbale di consultazione se effettuata (Circ. INPS 1° agosto 2016 n. 139).
- Le informazioni contenute nella domanda sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
- In caso di eventi inevitabili, la domanda può essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento (art. 2, co. 1, lett. a), D.Lgs. n. 185/2016).
- Causali EONE: (Inps, messaggio n. 4752/2016): motivi meteorologici (settore industria); motivi meteorologici (settore edilizia); incendi, crolli o alluvioni, impraticabilità dei locali anche per ordine della pubblica autorità. Mancanza di energia elettrica (che deve essere impreveduta e non previamente programmata); guasto ai macchinari e sisma (Inps, messaggio n. 1954/2017).

# Domanda

- Ticket Uniemens → La gestione tramite il sistema del ticket prevede (Inps, circolare n. 139/2016):
- l'invio della **domanda di prestazione** e del **flusso Uniemens** da parte dell'azienda con **associazione del ticket** in caso di evento di CIG;
  - la **concessione della prestazione** da parte delle Sedi territoriali Inps;
  - l'**abbinamento** della stessa con i flussi informativi inviati;
  - il **controllo dei dati** sulle sospensioni inviati tramite Uniemens;
  - il **calcolo della prestazione** autorizzabile e il **pagamento** della stessa, distinto tra diretto e anticipato dall'azienda (conguaglio).

# Domanda

- Presentare la domanda entro **15 giorni** (escluso il giorno iniziale) dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa (**30 gg. EONE**).
- Se il giorno di scadenza è una festività, la stessa è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).
- Se la domanda è presentata in ritardo, la CIG è esclusa per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (vale a dire dal lunedì della settimana precedente: Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197)
- La domanda unica ricomprensiva EONE verificatisi in mesi diversi → deve essere presentata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il primo evento; in alternativa l'azienda può presentare domande distinte con riferimento a ciascuno dei mesi in cui si sono verificati gli eventi (Inps, messaggio n. 4275/2017).

## Inps competente

- Unità produttiva ubicata nella **stessa provincia** dove è iscritta l'azienda --> la sede INPS territorialmente competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'azienda
- Unità produttiva ubicata in una **provincia diversa** da quella dove è iscritta l'azienda → la sede INPS territorialmente competente è quella presso cui è ubicata l'**unità produttiva**
- Unità produttiva "fuori provincia" rispetto alla sede INPS presso cui è iscritta l'azienda di riferimento + ubicata in un'area metropolitana o in una provincia con almeno una agenzia complessa → la sede competente è rispettivamente la **Direzione metropolitana** o la **Direzione provinciale**, a prescindere dalla circoscrizione territoriale dell'unità produttiva.
- Se il cantiere non è qualificabile come unità produttiva, la sede competente a ricevere la domanda è quella presso cui è iscritta l'azienda.

## Relazione tecnica

- L'impresa deve documentare in una **relazione tecnica dettagliata**
  - le **ragioni** che hanno determinato la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa
  - dimostrare, sulla base di elementi oggettivi, che l'impresa **continua ad operare** sul mercato.
- Gli elementi oggettivi possono essere supportati da documentazione sulla solidità finanziaria dell'impresa o da documentazione tecnica concernente la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l'analisi delle ciclicità delle crisi e la CIG già concessa.
- La relazione tecnica deve essere **sottoscritta dal legale rappresentante** dell'azienda o da suo delegato e inviata telematicamente (Mess. INPS 1° luglio 2016 n. 2908).
- La relazione tecnica è obbligatoria anche per le richieste di proroga della domanda originaria, poiché sono considerate comunque domande distinte e per la loro concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza (Mess. INPS 1° luglio 2016 n. 2908).

# Istruttoria Inps

- Valutati:
- la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa
- eventualmente il contesto economico-produttivo in cui l'impresa opera, senza tenere conto delle circostanze sopravvenute durante il periodo per il quale è stata chiesta la CIG (art. 2, c. 2, DM 15 aprile 2016 n. 95442).
- l'INPS può richiedere all'impresa di fornire, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda CIG, gli **elementi necessari** al completamento dell'istruttoria e può **sentire le organizzazioni sindacali** che hanno partecipato alla consultazione
- La reale possibilità di ripresa dell'attività è valutata in base agli elementi oggettivi disponibili all'inizio della contrazione dell'attività lavorativa, ma possono essere rilevanti anche le circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta la CIG (e che hanno impedito la continuazione dell'attività), se costituiscono la conferma di una congiuntura aziendale preesistente (Circ. INPS 1° agosto 2016 n. 139).
- Nel caso di ripresa dell'attività lavorativa in data anteriore all'adozione del provvedimento di concessione della CIG, la transitorietà si ritiene oggettivamente provata (Mess. INPS 3 maggio 2017 n. 1856).

# Concessione

- Le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
- Il provvedimento di concessione o di rigetto (totale o parziale) della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche riferiti alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa (art. 11, c. 1, DM 15 aprile 2016 n. 95442).
- Contro il provvedimento di rigetto è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'INPS, al comitato amministratore della gestione prestazioni temporanee (art. 25 L. 88/89).

## Integrazione salariale

- Il trattamento CIG ammonta all'**80% della retribuzione globale** che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale.
- Il trattamento si calcola tenendo conto dell'**orario di ciascuna settimana** (anche superiore alle 40 ore, es. multiperiodale) indipendentemente dal periodo di paga.
- In caso di periodi ultrasettimanali predeterminati, l'integrazione è dovuta, nei limiti indicati, sulla base della durata media settimanale dell'orario nel periodo ultrasettimanale considerato.
- L'integrazione non è dovuta per le festività **non retribuite** e per le assenze che non comportano retribuzione.

CIG

## Massimale

- La CIG spetta per un massimo di 52 settimane (in caso di proroga- s.vo EONE), comprensive dei ratei di mensilità aggiuntive (Circ. INPS 10 febbraio 2020 n. 20), sino al limite mensile di:
- € 998,18, quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è pari o inferiore a € 2.159,48;
- € 1.199,72 quando la retribuzione mensile di riferimento per il calcolo del trattamento, comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive, è superiore.
  
- I massimali sono incrementati nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali (art. 3, c. 10, D.Lgs. 148/2015)

CIG

## Ore autorizzabili

→ Non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale ordinaria eccedenti il limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile--→ con riferimento a tutti i lavoratori dell'unità produttiva mediamente occupati nel semestre precedente la domanda di CIGO (art. 12, co. 5, D.Lgs. n. 148/2015).

# Calcolo

- Calcolo della retribuzione lorda e del massimale mensili
- **Retribuzione mensile lorda (RM)** presa a base per la determinazione del massimale = retribuzione teorica (<RetribuzioneTeorica>) indicata nel flusso UniEmens.
- In caso di part-time, la RM è rapportata all'importo del corrispondente lavoratore full-time secondo il seguente calcolo:
  - • **part-time orizzontale**=retribuzione teorica X 100 / % part-time (<PercPartTime>) espressa in unità, con 2 decimali;
  - • **part-time verticale o misto**=retribuzione teorica x100 / %di part-time del mese (<PercPartTimeMese>) espressa in unità, con 2 decimali.

CIG

# Calcolo

- lavoratori **assunti o cessati nel corso del mese** o **cambio di qualifica**
- retribuzione teorica / n° giorni di rapporto di lavoro ricavati dagli elementi <Giorno> di UniEmens X n° giorni di calendario del mese.
- Per i giorni di rapporto di lavoro deve essere compilato il corrispondente elemento <Giorno> indipendentemente dal fatto che tale giorno risulti lavorato o meno.

# Calcolo

- **Retribuzione oraria** (RMo)
- lavoratori c.d. mensilizzati (<TipoPaga> uguale M in UniEmens), per i quali nel mese non vi sia stata alcuna interruzione del rapporto-->retribuzione oraria = **retribuzione mensile lorda** (RM), comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive/ **divisore orario contrattuale** indicato in UniEmens nell'elemento <DivisoreOrarioContr>.
- tutte le altre tipologie di lavoratori (assunti/cessati in corso di mese e/o retribuiti su base oraria o giornaliera) → retribuzione oraria = **retribuzione teorica** (<RetribTeorica>) X n° mensilità (<NumMensilita>) espresso in unità con 3 decimali /12 / **ore lavorabili** (<OreLavorabili>) espresse in unità con 2 decimali

# Calcolo

- **Retribuzione oraria presa a base** per il calcolo della prestazione (RMoP)
- importo minore risultante tra
  - **80% della retribuzione oraria** (RMo)
  - **Massimale orario** (Mo)
- Numero ore da integrare (OP)
- Se interviene l'autorizzazione, che può coprire periodi eccedenti quello di riferimento dell'UniEmens, le ore di CIG da porre in pagamento corrispondono al totale delle ore di cassa integrazione indicate nell'UniEmens nell'elemento **<NumOreEvento>** ed espresse in centesimi. La somma è quindi trasformata in unità con 2 decimali.
- 
- Calcolo della prestazione
- Indennità lorda = RMoP x OP
- Indennità netta = Indennità lorda, ridotta applicando l'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).

# Ferie

- In caso di CIG a zero ore, a discrezione del datore di lavoro, la fruizione delle ferie (anche collettive) può essere posticipata alla ripresa dell'attività produttiva.
- In caso di CIG non a zero ore, invece, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psico-fisico correlato all'attività svolta, anche in misura ridotta.
- Interpello del Ministero del Lavoro e delle
- L'Interpello min- Lavoro n. 19 del 2011 ammette al trattamento CIG, in presenza di ferie non godute.

# Pagamento

- Il pagamento delle integrazioni salariali è effettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga.
- L'importo delle integrazioni è di norma **conguagliato** dall'impresa, oppure può essere **rimborsato dall'INPS** qualora non sia possibile il conguaglio.
- Il conguaglio deve essere effettuato, a pena di decadenza, **entro 6 mesi** dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo.

# Pagamento

- In caso di serie e documentate difficoltà finanziarie, l'impresa può chiedere all'INPS il **pagamento diretto** della prestazione.
- La richiesta (**mod. SR41**) deve essere trasmessa telematicamente all'Istituto. Il modello cartaceo deve essere comunque fatto firmare dall'azienda ai lavoratori beneficiari delle prestazioni e conservato.
- Il pagamento del trattamento CIG al lavoratore, con l'eventuale connesso ANF, viene autorizzato dalla sede dell'INPS territorialmente competente.
- L'impresa deve provare la sussistenza delle difficoltà finanziarie presentando, alla competente sede INPS, la documentazione relativa a **liquidità** e **situazione debitoria** (All. 2 Circ. INPS 2 dicembre 2015 n. 197).

# Contribuzione

- I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali è ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del **diritto** e della **misura alla pensione** anticipata o di vecchiaia
- I contributi figurativi sono calcolati sulla base della retribuzione globale cui è riferita l'integrazione salariale.

# Contributi

- A carico delle imprese destinatarie della CIG è stabilito un **contributo ordinario** (da calcolare sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali), che varia a seconda del settore di appartenenza e della dimensione occupazionale aziendale.
- A carico delle imprese che presentano domanda di CIG è anche stabilito un **contributo addizionale**, in misura pari al:
  - 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le **ore di lavoro non prestate**, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
  - 12% oltre detto limite e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
  - 15% oltre il limite di cui al punto precedente in un quinquennio mobile.
- Il versamento del contributo è escluso:
  - per **eventi oggettivamente non evitabili**;
  - per le imprese sottoposte a procedura concorsuale;
  - per le aziende commissariate;
  - per le imprese che, sottoposte a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio di impresa, possono accedere, sussistendone i presupposti, dal 1° gennaio 2016 al trattamento di CIGS (Circ. Min. Lav. 16 febbraio 2018 n. 4).
- La contribuzione addizionale deve essere versata a decorrere dal mese di paga successivo al provvedimento di autorizzazione INPS